

Rapporto della Commissione della gestione sul M.M. no. 39 concernente la richiesta d'autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere con il Comune di Lavertezzo, rispettivamente con la Repubblica e Cantone Ticino, a norma dell'art. 13 lett. I) LOC.

Locarno, 26 febbraio 2018

Gentili colleghe, egregi colleghi,

la vostra commissione ha discusso nella seduta del 5 febbraio u.s. la fattispecie sulla base delle complete, dettagliate ed esaustive spiegazioni contenute nel M.M..

La vicenda, iniziata nel lontano 2009 per l'errata imputazione di una cospicua somma d'imposte alla fonte a Lavertezzo invece che a Locarno, sembrava essere uno dei tanti casi di errori di riparto, che si ripetono ogni anno e che vengono poi registrati, una volta controllati i tabulati da parte dei Comuni, e sanati in occasione dei conteggi dell'anno successivo.

La procedura prevede invero un termine di ricorso di 30 giorni per la contestazione dei conteggi, purtroppo i Comuni ricevono unicamente i tabulati che lo concernono e quindi possono vedere solo la lista delle imposte loro assegnate, ma non quelle che gli spetterebbero, ma che sono state assegnate per errore ad un altro Comune.

Secondo un consolidato comportamento etico e deontologico è il Comune stesso a cui vengono assegnate imposte alla fonte indebite ad avvisare il l'Ufficio Imposte alla Fonte (UIF), che poi intraprende le dovute correzioni, come detto, con i conteggi dell'anno successivo.

Il Comune di Lavertezzo, vistosi accreditare nell'anno 2010 un'elevata somma che non gli spettava (per l'anno 2009), lo ha correttamente segnalato ritenendo che il Cantone avrebbe poi proceduto a correggere l'errore con il conteggio/conguaglio dell'anno 2011.

Ricevuto questo documento, come al solito a cavallo di febbraio/marzo dell'anno successivo (2012), ed accortosi che l'UIF aveva provveduto solo ad una correzione parziale, il 28 marzo 2012 scriveva al Municipio di Locarno, con copia all'UIF:

*“Nel corso dell'anno 2010 l'UIF ci ha accreditato erroneamente l'importo di CHF 722'998.10 (...) In seguito alla nostra segnalazione, avvenuta sempre nel corso dell'anno 2010, l'ufficio competente ci ha detratto con il conguaglio 2011 parte dell'accredito ricevuto per errore e più precisamente la somma di CHF 233'029.60. **A tutt'oggi non siamo a conoscenza di quando l'UIF procederà alle correzioni comunicate e che il saldo tuttora accantonato ammonta a CHF 489'968.50**” (il grassetto è redazionale).*

Al più tardi a questo momento, per sanare la situazione, l'UIF, come fa nei vari casi che ogni anno si presentano, avrebbe dovuto semplicemente provvedere allo storno della somma di CHF 489'968.50, inizialmente imputata erroneamente a Lavertezzo, dal conto corrente Cantone/Lavertezzo e accreditarla a quello di Locarno.

Per ragioni inspiegabili che ancora oggi sono incomprensibili, l'Ufficio imposte alla fonte non ha mai eseguito l'operazione (in seguito dirà che mancava l'approvazione di Lavertezzo per farlo), per cui con reclamazioni e contro-reclamazioni, scritti e verbali in riunioni convocate allo scopo tra i Comuni di Lavertezzo, di Locarno e l'UIF, ma anche Consiglio di Stato la vicenda è scalata a vera e propria vertenza poiché nel frattempo, e qui casca l'asino, il Comune di Lavertezzo è passato a negare la

rifusione di quanto indebitamente percepito riferendosi ad improponibili ragioni, in parte anche contraddittorie. In particolare richiamando una lettera ricevuta dall'UIF il 4 novembre 2014, che indicherebbe (questa almeno era la loro interpretazione) la regolarizzazione della situazione con il conteggio/conguaglio dell'esercizio 2013, lettera di cui Locarno non era conoscenza, ma soprattutto non si era mai vista accreditata la bella somma in discussione. Locarno ha poi ricevuto copia di detta lettera direttamente da Lavertezzo il 31 marzo 2016 in risposta all'ennesima sollecitazione di rimborso di quanto indebitamente incassato al posto di Locarno.

Con lettera del 12 gennaio 2018 alla Camera di Diritto Tributario (CDT), lettera allegata al M.M., l'UIF nega questa tesi e conferma che gli storni del conteggio dell'esercizio 2013 relativamente agli anni 2010-2012 nulla hanno a che fare con l'ammontare del presente gravame.

Visto l'irrigidimento della propria posizione da parte di Lavertezzo al nostro Comune non è quindi restato altro che intimare un Precetto esecutivo per la citata somma al Comune di Lavertezzo (che ha interposto opposizione) e un ricorso alla CDT allo scopo di farsi riconoscere la somma.

Ricorso che verte a chiedere la nullità di una decisione cresciuta in giudicato, nullità, va detto, che può essere ammessa solo eccezionalmente per grave ed evidente difetto e presuppone una violazione crassa ed evidente del diritto materiale, presupposti che nel caso troviamo tutti e che sono stati accertati, come rilevabile dalla copiosa documentazione, da tutte le parti in causa, UIF, Comune di Lavertezzo, Comune di Locarno, ma anche dal Consiglio di Stato.

In conseguenza di questi due atti, dovendo entrare in lite per continuare le procedure, il Municipio chiede con il M.M. in esame, a norma dell'art 13 lett I.) LOC, la relativa autorizzazione che, in base a quanto dettagliatamente esposto nel M.M., la vostra commissione vi propone di approvare, come richiesto nel dispositivo finale dello stesso.

In conclusione non possiamo esimerci dall'osservare quanto scabrosa sia questa vicenda che lascia parecchio perplessi tutti i benpensanti e che ha definitivamente dell'inverosimile nei rapporti tra Comuni svizzeri tra loro o con le rispettive amministrazioni cantonali, rapporti in cui è sempre stata pretesa ed anche rispettata la buona fede che, per come si sono sviluppate le cose, nel caso in oggetto è invece messa in forte dubbio.

Parallelamente stucchevoli ed inammissibili appaiono la conoscenza e il comportamento dell'UIF che oltre a commettere imperdonabili errori (assegnare d'ufficio a Lavertezzo, senza approfondire l'esatta destinazione, imposte dichiarate a Riazzino, che non è Comune politico, ma la cui Zona industriale di interesse cantonale si trova notoriamente su territorio di Locarno) non si è certo impegnato più di tanto per riparare tempestivamente gli errori, malgrado l'iniziale chiara segnalazione degli stessi da parte di Lavertezzo.

Sappiamo naturalmente che una procedura giudiziaria comporta dei rischi ed è sempre assai costosa in tempo e soldi e sovente non dà l'esito scontato che si pensa. Questo anche quando in base ad un'analisi il più oggettiva possibile, che tra l'altro il Municipio ha fatto interpellando un legale specializzato in diritto amministrativo, si ha la certezza di avere la ragione dalla propria parte non si è ancora certi di ottenere un giudizio favorevole; tuttavia l'entità della posta in gioco e la dettagliata elencazione dei fatti come avvenuti ci hanno portato ragionevolmente a sostenere la richiesta del Municipio nella chiara speranza che il tribunale non solo riconosca la nostra legittima rivendicazione, ma anche che biasimi apertamente un comportamento riprovevole tra enti pubblici che non corrisponde alla consuetudine svizzera di collaborazione e rispettoso riconoscimento dei diritti altrui.

Senza approfondire troppo le questioni giuridiche inerenti il Precetto esecutivo ed il ricorso alla CDT, lavoro di cui dovrà occuparsi l'avvocato incaricato di rappresentarci, chiediamo che oltre a quanto già instradato il Municipio intraprenda al più presto altri due passi:

- il primo ad intentare una causa civile (la via penale purtroppo è prescritta) dinanzi alla Pretura di Locarno-Campagna fondata sulle disposizioni di indebito arricchimento giusta gli art. 62 e segg, CO:

Art.62

1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.

2 Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere

anche dei dettagli di questa procedura dovrebbe occuparsi il nostro legale incaricato.

- il secondo a preparare un'istanza d'intervento al Consiglio di Stato, quale organo di controllo dei Comuni, che in questa veste non può certo tollerare l'evidente riprovevole malafede di un proprio controllato legalmente chiamato ad agire sempre in buona fede, principio che deve essere osservato da ognuno: dall'Autorità legislativa, esecutiva, giudiziaria ma infine anche dai privati. Non rispettare questi principi corrisponde a minare fortemente l'immagine di un paese di diritto e questo non può essere tollerato senza intervenire da un'Autorità di controllo.

Con ossequio i sottoscritti commissari della gestione:

Bruno Bärswyl

Simone Beltrame

Mauro Cavalli

Valentina Ceschi

Stefano Lucignano

Pier Mellini

Simone Merlini

Angelo Pelloni

Nicola Pini

Damiano Selcioni

Gianbeato Vetterli (relatore)